



Crisi Ucraina-Russia

Ulteriori misure adottate dalla Ue
nell'ambito dell'ottavo pacchetto di sanzioni

Nota di Aggiornamento

Ottobre 2022

Il 6 ottobre la Ue ha adottato un nuovo pacchetto di misure a seguito dell'intensificarsi dell'aggressione militare e delle ulteriori azioni illegali nei confronti dell'Ucraina, tra cui la minaccia dell'uso di armi di distruzione di massa, l'avvio di una mobilitazione parziale e l'organizzazione di referendum per l'annessione di parti dei territori occupati in territorio ucraino. Il pacchetto si compone di quattro Regolamenti ([1903/2022](#); [1904/2022](#); [1905/2022](#); [1906/2022](#)) e tre Decisioni ([1907/2022](#); [1908/2022](#); [1909/2022](#)) che integrano e modificano i provvedimenti di base: i Reg. (UE) 833/2014 (e s.m.i.), n. 269/2014 (e s.m.i.), n. 263/2022 e le Decisioni n. 145/2014, n. 266/2022 e n. 512/2014.

Sintesi delle principali misure. Fra le principali novità figura il **divieto di trasporto marittimo di greggio** (a decorrere dal 5 dicembre 2022) e di **prodotti petroliferi** (dal 5 febbraio 2023) **originari o esportati dalla Russia da parte di vettori Ue verso Paesi terzi**, cui sarà consentito derogare se il prezzo di acquisto rientrerà in un massimale di prezzo (price cap) le cui modalità di fissazione verranno stabilite da una nuova Decisione del Consiglio.¹ Viene ampliata la portata del **divieto all'import dei prodotti della siderurgia**, che, dal 30 settembre 2023, si estende ai prodotti ferrosi e siderurgici trasformati in un paese terzo se incorporanti i prodotti ferrosi e siderurgici originari della Russia (All. XVII, Reg. 833/2014). Con queste ulteriori restrizioni e con poche eccezioni, ancorché differito nel tempo, l'embargo all'import di settore diviene pressoché totale. Viene inoltre **esteso l'elenco dei prodotti il cui import è sottoposto a restrizioni**, includendo ulteriori prodotti dei settori del legno, cartario, materiali di base per la gioielleria, macchinari, prodotti chimici, manufatti del tabacco, plastica e prodotti cosmetici. Per quanto è **dell'export verso la Russia**, per limitare ulteriormente le sue capacità militari, viene esteso l'elenco di beni e tecnologie suscettibili di contribuire al rafforzamento militare, della difesa e della sicurezza, includendo beni dell'aviazione, componenti elettroniche e sostanze chimiche specifiche, tra cui agenti nervini, ad armi da fuoco civili e loro componenti e beni utilizzabili per la pena di morte o la tortura. **Il divieto di fornire determinati servizi** di assistenza tecnica e finanziaria alla Russia viene esteso a quelli di architettura, ingegneria, e consulenza informatica e legale. **Nell'ambito delle misure soggettive**, è ampliata la lista dei soggetti "designati", includendo individui ed enti che hanno avuto un ruolo nell'organizzazione dei referendum nei territori occupati, del settore della difesa e della disinformazione, che in totale ammonta ora a 1262 soggetti e 118 entità. Viene introdotto un ulteriore criterio per la designazione di soggetti, entità e organismi che favoriscono **l'elusione o l'aggiramento delle sanzioni**. Viene inoltre **vietato ai cittadini Ue di ricoprire incarichi negli organi direttivi** di determinate persone giuridiche, entità o organismi di proprietà o controllati dallo Stato russo. **Il divieto di fornitura di portafogli di criptovalute, account o servizi di custodia** a persone e residenti russi, diviene totale, indipendentemente dal loro valore. Infine, con l'ottavo pacchetto, **l'ambito geografico delle restrizioni applicate agli oblast di Donetsk e Luhansk**, viene esteso anche a quelli di Zaporizhzhia e Kherson.

¹ La Commissione pubblicherà delle linee guida sugli aspetti pratici dell'applicazione del price cap per favorire un'applicazione uniforme e consentire condizioni di parità all'interno dell'Unione e a livello internazionale.

Principali disposizioni

- 1. Trasporto marittimo di petrolio e prodotti petroliferi.** In aggiunta al preesistente divieto di prestare servizi collegati al trasporto marittimo da parte di navi dell'Ue di petrolio greggio e determinati prodotti petroliferi esportati o originari della Russia verso paesi terzi,² viene vietato il trasporto marittimo stesso di tali merci verso paesi terzi a decorrere dal 5 dicembre 2022 per il petrolio greggio (NC 270900) e dal 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi (NC 2710).³ Tuttavia, il divieto diverrà efficace soltanto a seguito di una nuova Decisione del Consiglio che ne disciplinerà le condizioni. Sono, inoltre, previste esenzioni a condizione che il contratto di trasporto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore di tale nuova Decisione e il prezzo d'acquisto al barile di greggio e prodotti petroliferi originari o esportati dalla Russia non ecceda il *price cap* che la Ue avrà stabilito in accordo con il *Price Cap Setting Body* della *Price Cap Coalition* del G7⁴.
- 2. Divieto all'import di prodotti siderurgici e di altri settori.** Viene ampliata la portata del divieto di importazione (e acquisto), a far data dal 30 settembre 2023, di determinati prodotti ferrosi e siderurgici trasformati in un paese terzo, elencati nell'all. XVII, che incorporano prodotti ferrosi e siderurgici originari della Russia elencati nell'all. XVII medesimo. In particolare, il nuovo all. XVII ha introdotto, con la parte "B", un elenco di ulteriori prodotti che saranno vietati, salve le finestre di esenzione fino a 3 mesi dall'entrata in vigore per i contratti (e necessari contratti accessori) conclusi prima dell'entrata in vigore del pacchetto, ossia il 7 ottobre 2022. Per i codici delle merci 720711 e 72071210 sono previste delle specifiche per quanto riguarda la data di entrata in vigore del divieto⁵ e i contingenti quantitativi esenti dallo stesso, da utilizzare entro i termini riportati nel Regolamento. Sono introdotti nuovi elenchi di prodotti, che ne includono ulteriori del settore cartario, articoli di gioielleria (pietre e metalli preziosi), macchinari, prodotti chimici, manufatti del tabacco, plastica e prodotti cosmetici (all. XXI); è, inoltre, ampliato l'elenco dei prodotti del carbone e altri combustibili soggetti a restrizioni (all. XXII).

² È tuttavia prevista una clausola di salvaguardia per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022, entro il 5 dicembre 2022 per il petrolio greggio di cui alla voce NC 2709 00 ed entro il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi di cui alla voce NC 2710.

³ Progetti specifici essenziali per la sicurezza energetica di alcuni Paesi terzi possono essere esentati dal massimale per un certo periodo, che potrà essere rinnovato se giustificato da esigenze di sicurezza energetica.

⁴ I Paesi del G7 controllano circa il 90% del mercato delle assicurazioni marittime globali. Il G7 ha annunciato di volere condividere la fissazione del *price cap* con una "*ampia coalizione di Paesi*". Tuttavia, grandi consumatori come Cina, India o Turchia non hanno mai fornito indicazioni e la loro adesione appare quantomeno ardua.

⁵ Per il codice NC 720711 il divieto si applica dal 1° aprile 2024 e per il codice NC 72071210 dal 1° Ottobre 2024.

- 3. Deroche a divieti di import ed export.** Sono previste clausole di salvaguardia per l'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti (e necessari contratti accessori) conclusi prima del 7 ottobre. Inoltre, è previsto che le autorità competenti autorizzino l'import di beni elencati negli all. XVII e XXI qualora tali beni risultino necessari per taluni impieghi specifici, tra cui la manutenzione e la sicurezza degli impianti nucleari ad uso civile. È inclusa una specifica deroga in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di determinati beni dell'aviazione o dell'industria spaziale, elencati nella parte B, dell'all. XI, (ed i servizi di assistenza correlati), qualora siano ritenuti necessari per la produzione di titanio per l'industria aeronautica, nei casi in cui non vi siano fonti alternative di approvvigionamento.
- 4. Il divieto di accesso ai porti Ue per le navi russe e di transazioni con le autorità certificatrici** viene esteso, a partire dall'8 aprile 2023 a tutte le imbarcazioni certificate dal *Russian Maritime Register of shipping*, con l'eccezione di imbarcazioni operanti in casi di emergenza o di sicurezza. Inoltre, lo stesso ente statale - incaricato delle attività legate alla classificazione, ispezione e sicurezza di navi e imbarcazioni non russe - viene inserito nell'elenco degli enti statali con i quali vige il divieto di effettuare qualsiasi transazione economica o finanziaria.
- 5. Ulteriori restrizioni all'esportazione e alla fornitura verso la Russia di beni e tecnologie.** Viene esteso l'elenco di beni e tecnologie suscettibili di contribuire al rafforzamento militare e del settore della difesa e della sicurezza della Russia, includendo componenti elettroniche (larga parte del settore dei dispositivi a semiconduttore e circuiti integrati) e sostanze chimiche specifiche, tra cui agenti nervini ma anche composti di larga diffusione nella cosmetica e nell'agroalimentare⁶, oltre a merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o tortura e ad armi da fuoco e loro componenti.⁷ Inoltre, è stato esteso il divieto di esportazione o fornitura di beni connessi all'aviazione anche a componenti e macchinari descritti in altri capitoli del Sistema Armonizzato, come gli oli idraulici, le guarnizioni per freni, le antenne e diversi apparecchi di misura.
- 6. Divieto di fornitura di servizi.** Il divieto esistente di fornire determinati servizi alla Russia è esteso ai servizi di architettura e ingegneria, di consulenza informatica e legale.⁸

⁶ Come la vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) e le capsicine (OC), non soggette a restrizione solo quando utilizzate in salse, minestre e condimenti a patto che non ne costituiscano l'unico aroma.

⁷ Queste ultime categorie di beni sono disciplinate, quanto al loro commercio, rispettivamente, dal Reg. (UE) 2019/125 e dal Reg. (UE) 2012/258 ma, in caso di conflitto normativo, le disposizioni del Reg. (UE) 833/2014 prevarrebbero come "*lex specialis*".

⁸ Tra i servizi di architettura e ingegneria sono inclusi i servizi di pianificazione urbana e di architettura del paesaggio, servizi di consulenza scientifica e tecnica ingegneristica. I servizi di consulenza informatica

Si prevede infine una specifica esenzione dal divieto di prestazione di servizi di intermediazione relativi al greggio e ai prodotti petroliferi, se essi sono destinati al pagamento dei sinistri assicurativi dopo il 5 dicembre 2022 (petrolio greggio - NC 2709 00), o dopo il 5 febbraio 2023 (prodotti petroliferi - NC 2710), sulla base di contratti di assicurazione stipulati prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro le suddette date.

- 7. Divieto soggetti UE nei board di organismi statali russi.** È previsto un divieto, a decorrere dal 22 ottobre 2022, per i soggetti UE di ricoprire posizioni apicali nella governance di talune entità o organismi russi a controllo statale.
- 8. Restrizioni su cripto-valute.** È vietata la fornitura di servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, indipendentemente dal valore totale di tali attività.
- 9. Modifiche agli allegati del Reg. 833.** Sono previste modifiche agli allegati VII (vengono incluse ulteriori categorie di beni e nuove definizioni), VIII, XI, XVII, XIX, XXI, XXIII. Sono inseriti due nuovi allegati (XXVIII, inerente alle norme sul *price cap*; XXIX che include la lista di progetti energetici specifici da esentare per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi).
- 10. Estensioni restrizioni territoriali.** Le restrizioni disciplinate dalla Decisione PESC 2022/266 e dal Regolamento UE 2022/263 sono modificate, estendendo a Kherson e Zaporizhzhia l'ambito geografico delle misure previste per gli *oblast* di Donetsk e Luhansk.
- 11. Misure soggettive.** Vengono aggiunti ulteriori soggetti ed entità tra i "designati": si tratta di esponenti governativi e cittadini coinvolti nell'organizzazione dei referendum per l'annessione dei territori occupati e di responsabili di attività di disinformazione in relazione al conflitto. Viene, inoltre, introdotto un ulteriore criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi listati che riguarda coloro che facilitano l'elusione o l'aggiramento delle disposizioni sanzionatorie quindi, potenzialmente, anche soggetti non russi.

riguardano l'installazione di hardware per computer e di reti e la relativa assistenza, oltre all'implementazione di software. I servizi di consulenza legale riguardano le transazioni commerciali, applicazione o interpretazione della normativa, la rappresentanza in transazioni commerciali, trattative e altri rapporti con terzi, la predisposizione, l'esecuzione e verifica degli atti legali